

ISTANZA DI ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME
DELL'ESTORSIONE E DELL'USURA
LEGGE n. 44/99

ESTORSIONE

(da presentare entro 120 giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a un delitto commesso per finalità estorsive)

(*)
Al Sig. Prefetto di

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente in _____

CHIEDE

l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura in qualità di:

- vittima di richieste estorsive /intimidazione ambientale
- appartenente ad associazione di solidarietà a vittime dell'estorsione
- terzo danneggiato
- superstite
- mediante la concessione di un'elargizione di euro _____
- e di una provvisoria (non superiore al 70% dell'elargizione richiesta)

A tal fine, dichiara:

- di essere vittima di richieste estorsive /intimidazione ambientale e di aver presentato relativa denuncia in data _____ presso _____
- di non aver aderito alle richieste estorsive / di aver cessato di aderire alle richieste estorsive in data _____
- di riservarsi di quantificare il danno patito a seguito delle vicende subite
- che al momento dei fatti denunciati svolgeva la seguente attività economica: _____

Il sottoscritto si riserva, altresì, di produrre tutta la ulteriore documentazione necessaria all'istruttoria, ai sensi della normativa vigente, su richiesta di Codesto Ufficio Territoriale del Governo.

Data

Firma

(*) Prefettura del territorio dove si sono svolti i fatti

Legge 23 febbraio 1999, n. 44

Art. 1 – Elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive.

1. Ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge.

Art. 2 – Limitazione temporale e territoriale.

1. L'elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio 1990.

Art. 3 – Elargizione alle vittime di richieste estorsive.

1. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.
2. Ai soli fini della presente legge sono equiparate alle richieste estorsive le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalità del fatto, sono riconducibili a finalità estorsive, purché non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalità. Se per il delitto al quale è collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, l'elargizione è concessa sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo all'elargizione prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini.

Art. 4 – Condizioni dell'elargizione.

1. L'elargizione è concessa a condizione che:
 - a) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive; tale condizione deve permanere dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 13;
 - b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;
 - c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - d) il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero, nel caso di danno da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati riferiti all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.
2. Non si tiene conto della condizione prevista dalla lettera c) del comma 1 se la vittima fornisce all'autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale è derivato il danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

Art. 5 – Elargizione nel caso di acquiescenza alle richieste estorsive.

1. Se vi è stata acquiescenza alle richieste estorsive, l'elargizione è concessa anche in relazione ai danni a beni mobili o immobili o alla persona verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia.

Art. 6 – Elargizione agli appartenenti ad associazioni di solidarietà.

1. L'elargizione, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 4, può essere concessa anche agli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, i quali:
 - a) subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali in conseguenza di delitti commessi al fine di costringerli a recedere dall'associazione o dall'organizzazione o a cessare l'attività svolta nell'ambito delle medesime, ovvero per ritorsione a tale attività;
 - b) subiscono, quali esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, un danno, sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza dei delitti di cui alla lettera a) ovvero di situazioni di intimidazione anche ambientale determinate dalla perdurante appartenenza all'associazione o all'organizzazione.

Art. 7 – Elargizione ad altri soggetti.

1. L'elargizione è altresì concessa ai soggetti, diversi da quelli indicati negli articoli 3 e 6, che, in conseguenza dei delitti previsti nei medesimi articoli, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento.
2. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per l'esercente l'attività.
3. Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene conto del solo danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali.

Art. 8 – Elargizione ai superstiti.

1. Se, in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7, i soggetti ivi indicati perdono la vita, l'elargizione è concessa, nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un'attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza:
 - a) coniuge e figli;
 - b) genitori;
 - c) fratelli e sorelle;
 - d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti